

**COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

Provincia di Verona

P.zza V. Emanuele 12 – 37028 Rovere' Veronese (VR) – C.F. 80010130237 – P.IVA 01686350230

AREA CONTABILE E RISORSE UMANE

SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO

☎ 045/7835014

www.comune.rovereveronese.vr.it**IMU 2022
BREVE INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE****AGGIORNATA AL 23.11.2022****Aliquote e detrazioni**

Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate) e relative Pertinenze	ESCLUSA
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 PER MILLE
immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" in quanto esclusi	9,6 PER MILLE di cui 7,6 per mille Stato
aree edificabili	10 PER MILLE
tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	10,6 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato che possiede i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specifica annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DM Finanze 26.07.2012).	AZZERATA
Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato)	ESENTI
Fabbricati impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI

Con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze e per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP	
--	--

Modalità di versamento e scadenze

Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 1,00 (quota stato+quota comune)

VERSAMENTO IN 2 RATE	- prima rata 50% entro il 16/06/2022 - seconda rata a conguaglio entro il 16/12/2022
CODICE ENTE H608	Oppure in un'unica soluzione entro il 16/06/2022

CODICE TRIBUTO	COMUNE	STATO
IMU abitazione principale categoria catastale A1,A8,A9 e relative pertinenze	3912	-
IMU per le aree fabbricabili	3916	-
IMU per fabbricati categoria catastale D	3930	3925
IMU per gli altri fabbricati	3918	-
IMU per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

Moltiplicatori

Categoria A (escluso A/10) e categoria C/2 – C/6 – C/7	Categoria B e categoria C/3 – C/4 – C/5	Categoria A/10 Categoria D/5	Categoria C/1	Categoria D escluso D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65

NEWS

1) Riduzione IMU CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

come previsto dall'art. 1 comma 48, della legge 178/2020, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria (IMU) è applicata nella misura della metà. **Limitatamente all'anno 2022 l'imposta è ridotta al 37,5%** (Legge 30.12.2021 n. 234 – art. 1, comma 743).

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la norma fa esclusivo riferimento ai "soggetti non residenti nel territorio dello Stato" senza prevedere l'iscrizione all'AIRE.

2) Esenzione IMU IMMOBILI CATEGORIA D3

come previsto dal comma 3 dell'articolo 78 del D.L. 104/2020 **non è dovuta l'IMU 2022** per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

3) ABITAZIONE PRINCIPALE

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del DL 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della legge n. 160/2019, come anche modificato dall'articolo 5-decies del DL 146/2021. In particolare, la Corte ha previsto che l'abitazione principale debba essere l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come prevedono le norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare. **Si fa presente tuttavia che la Corte costituzionale non ha esteso ai coniugi con residenze separate il diritto all'agevolazione per entrambi gli**

immobili, ma solo a quelli in cui effettivamente ciascun coniuge risiede anagraficamente ed ha la propria dimora abituale, ossia dove vive abitualmente.

Riduzioni base imponibile

Riduzione al 50 % della base imponibile:

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Riduzione al 50 % della base imponibile:

fabbricato di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004 n. 42.

Riduzione al 50 % della base imponibile:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. **Per le modalità si veda il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU.**

Riduzione al 75 % della base imponibile:

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Assimilazioni ad abitazione principale

- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sul **sito istituzionale del Comune di Rovere' Veronese**, è a disposizione il **calcolo on line** con possibilità di stampare anche il modello F24. Si avvisa che è attivo presso l'ufficio tributi del Comune **il servizio di assistenza al contribuente con calcolo dell'imposta IMU. Il servizio è svolto esclusivamente solo su prenotazione al numero di telefono 045/7835014.**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi tel. 045/7835014 – 045/6518005 o all'indirizzo e-mail ombretta.massella@comune.rovereveronese.vr.it – Responsabile del Procedimento Massella Rag. Ombretta.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Michelangelo Dott. Ferri